

Quindicesima Relazione periodica ex art. 40 c. 1bis D.Lgs. 270/99

2° Semestre 2023

Piombino, 7 maggio 2024



Indice

1.	Intestazione e dati procedura	pag.	2
2.	Riferimenti temporali	pag.	2
3.	Comitato di Sorveglianza	pag.	2
4.	Elenco professionisti nominati	pag.	4
5.	Istituti di credito	pag.	5
6.	Stato Patrimoniale	pag.	6
7.	Conto Economico	pag.	9
8.	Attivo/entrate	pag.	10
9.	Passivo/uscite	pag.	11
10.	Crediti	pag.	11
11.	Debiti	pag.	12
12.	Disponibilità liquide	pag.	12
13.	Riparti	pag.	13
14.	Contenzioso	pag.	14
15.	Atti ancora necessari per chiudere la procedura	pag.	25
16.	Costi procedura – consuntivo 2023 e budget 2024	pag.	26



1. Intestazione e dati procedura

Tribunale	Livorno
Data Apertura	21.12.2012
Nome Procedura	Lucchini SpA in AS

2. Riferimenti Temporali

Data Sentenza Insolvenza	7.01.2013
Data Apertura Procedura	21.12.2012
Data Nomina Commissario	21.12.2012
Data approvazione Programma	06.11.2013
Data integrazione Collegio Commissariale	31.01.2022

Commissari Straordinari	Cognome e Nome	Data nomina
	Nardi Piero	21.12.2012
	Balestra Luigi	31.01.2022
	Dell'Acqua Alberto	31.01.2022

3. Comitato di Sorveglianza

Fino al 19 agosto 2023 il Comitato di Sorveglianza è stato rappresentato da:

Cognome Nome	CF	Data Nascita	Data Nomina	Ruolo
Braghò Gianluca	BRGGLC70R21H501N	21.10.1970	12.02.2019	Presidente
Flajban Isabella	FUSLL68E70H501I	30.05.1968	27.10.2016	Membro esperto
Calabrò Marco	CLBMRC73L04C351H	04.07.1973	27.10.2016	Membro esperto
Ferrari Srl Ferrari Luca	FRRLCU62S19E625D	19.11.1962	05.01.2018	Rappresentante creditori
Vale International SA Lantelme Marco	LNTMCN68S13B777Q	13.11.1968	03.02.2023	Rappresentante creditori

In data 3 luglio 2023 si è tenuta una riunione del Comitato di Sorveglianza con all'ordine del giorno:

- 1. Distribuzione verbale del Comitato di Sorveglianza del 20.06.2023
- 2. Istanza definizione agevolata controversie tributarie (parere)
- 3. Varie ed eventuali

Come già menzionato nella precedente Relazione, a seguito delle disposizioni del Mimit datate 07.07.2023 e 21.07.2023, detti membri del Comitato di Sorveglianza sono decaduti d'ufficio in data 20 agosto 2023 e, alla data di redazione della presente Relazione, l'organo di controllo non è ancora stato ricostituito.



Di seguito si riportano e commentano i dati e le tabelle richiesti dal DM 19 luglio 2016 e ad esso allegati, ai sensi del quale "Il commissario straordinario redige ogni sei mesi una situazione patrimoniale dell'impresa e sull'andamento della gestione in conformità a modelli standard stabiliti con decreto del MISE".

Tali dati sono inoltre caricati sulla piattaforma online del MIMIT.

In questa quindicesima relazione si rappresentano i dati relativi al secondo semestre 2023 confrontati, ove ritenuto di interesse, con quelli del semestre precedente.



4. Elenco professionisti nominati

Nel prospetto a seguire sono riportati i dati relativi agli incarichi assegnati a professionisti nel corso del secondo semestre 2023, oltre a quelli ancora in corso di validità con evidenza dei compensi registrati quali competenze nel periodo di riferimento.

Cognome Nome	CF	Categoria Professionale	Data incarico	Tipo Incarico	Compenso 2°sem 2023 (k€)
Puri Bracco Lenzi -Studio legale e tributario	13193161000	Consulenza Legale	11/11/2020	Assistenza nel giudizio di cassazione relativo alla sentenza n. 36/3/2020 della Commissione Tributaria Regionale del Friuli-Venezia Giulia	
Studio legale BonelliErede	12735620150	Consulenza Legale	30/11/2020	Assistenza legale ricorso in Cassazione da parte di Pirani avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze	
Studio legale Lemme 1927	05408761004	Consulenza Legale	03/02/2021	Assistenza legale ricorso in Cassazione da parte del MISE avverso la sentenza n. 7949 del 20.12.2019, resa inter partes dalla 1^Sezione della Corte d'appello di Roma e notificato in data 20.1.2020	
Prof. Stefano Grassi	06493870486	Consulenza Legale - Amministrativo. Assistenza giudiziale	30/06/2021	Ricorso per revisione della sentenza del Consiglio di Stato n. 3575 del 7 maggio 2021	17
Plusiders Studio Legale e Tributario	15917521005	Consulenza Legale - Tributario. Assistenza giudiziale	29/07/2021	Replica ai ricorsi dell'Avvocatura di Stato avverso le sentenze n. 53/2/2021 e n. 54/2/2021 della CTR del Friuli Venezia Giulia, in materia di accise sulle cessioni dei gas di altoforno e cokeria	
Studio legale Bonelli Erede Lombardi Pappalardo	12735620150	Consulenza Legale - Amministrativo. Assistenza giudiziale	01/03/2022	Citazione Navarra/Regione Toscana/Lucchini + altri (Trib. Firenze 10570/2021)	
Avv. Pierpaolo Dell'Anno	DLLPPL64L22H501X	Assistenza legale - penale	16/05/2022	Assistenza legale per procedimento penale 5580/2015	
Allegra Marco	LLGMRC47C05H501C	Consulenza Legale - Coordinamento	17/11/2022	Rinnovo incarico professionale	8
Plusiders Studio Legale e Tributario	15917521005	Consulenza fiscale	07/03/2023	Assistenza per la definizione controversie tributarie pendenti	26
Plusiders Studio Legale e Tributario	15917521005	Consulenza fiscale	19/05/2023	Rinnovo assistenza fiscale	19
Plusiders Studio Legale e Tributario	15917521005	Consulenza Legale - Tributario. Assistenza giudiziale	19/05/2023	Rinnovo assistenza gestione contenziosi tributari	18
Studio legale BonelliErede	12735620150	Consulenza Legale - Amministrativo. Assistenza giudiziale	28/06/2023	Prosecuzione del giudizio pendente innanzi al TAR Friuli proposto da Lucchini e da Servola contro Ministero dell'Ambiente (RG 362/2014)	14
Studio legale Marini	05351281000	Assistenza legale stagiudiziale	11/07/2023	Procedimento Provincia di Brescia - diffida ex art. 244 comma 2 dlgs 152/2006	4
Marco Allegra	LLGMRC47C05H501C	Consulenza Legale - Coordinamento	18/10/2023	Rinnovo incarico professionale	8



5. Istituti di credito


La tabella che segue compendia tutti i rapporti in essere con gli istituti di credito.

Come già segnalato nella precedente relazione semestrale, considerata la particolare situazione congiunturale, che ha portato tra l'altro ad un importante rialzo dei tassi di interesse, i Commissari, ottenuto il parere favorevole da parte del Comitato di Sorveglianza, hanno provveduto all'allocazione delle disponibilità liquide al momento non ripartibili, su conti deposito accesi sia presso istituti bancari con rapporti già operativi, sia tramite l'individuazione di nuovi canali che assicurino una migliore remunerazione o una più equilibrata gestione di rischio.

Da rilevare che le giacenze sui conti deposito sono assoggettate ad imposta di bollo dello 0,20%, da cui è scaturito un aumento dei costi relativi al 2° semestre, come evidenziati in tabella

Nome Banca	Agenzia	IBAN	Tasso debitorio (*)	Costo conto al 1° sem 2023	Costo conto al 2° sem 2023	Costo 2023	data chiusura conto
Banca Intesa c/ord	Filiale Brescia	IT46 D030 6911 2101 0000 0010 806	n/a	7.761,96	8.376,32	16.138,28	
Mediobanca c/deposito	Sede Milano	IT31 W10631 01600 0000 70201 375	n/a	-		-	17/07/2023
BNL c/ord	Filiale Brescia	IT07V0100501600000000828985	n/a	-		-	
BP Milano c/ord	Filiale Brescia	IT 24 Z 05034 11200 000000021944	n/a	76,11	73,66	76,11	
B.Popolare (P.Vr.) c/ord	Filiale Castiglione Stiviere	IT44 C 05034 57570 000000000134	n/a	-		-	
BPER EX UBI Banco di Brescia c/ord	Filiale Brescia	IT 51 M 05387 11270 000042720177	n/a	215,00	212,10	427,10	
BPER EX UBI (B.P.Bergamo) c/ord	Filiale Brescia	IT 81 R 05387 11238 0000 42573672	n/a	263,45	157,66	421,11	
BPER EX UBI (B.P.Bergamo) c/ord	Filiale Lecco	IT 93 G 05387 22901 000042424074	n/a	161,14	158,64	319,78	
MPS c/ord e c/deposito	Filiale Brescia	IT11 E 01030 11200 000003121521	n/a	109,07	7.693,14	7.802,21	
MPS c/ord	Filiale Pio	IT 46 B 01030 70720 000003653650	n/a	119,74	95,34	215,08	
Unicredit c/ord e c/deposito	Filiale Roma	IT 41 C 02008 05364 000003904899	n/a	102,00	575,65	677,65	
BPER EX Carige c/ord	Filiale Brescia	IT35 H 05387 11205 000047534264	n/a	88,98	95,38	184,36	
Deutsche Bank c/ord e c/deposito	Filiale Livorno	IT89 K031 0413 9000 0000 0400 451	n/a	2,19	6.902,59	6.904,78	
BANCOPOSTA c/ord	Roma	IT31 N076 0113 9000 0106 6582 865	n/a		10.452,58	10.452,58	
TOTALI				8.899,64	34.793,06	43.619,04	

Nei costi sono anche considerate le commissioni su fideiussioni.





6. Stato Patrimoniale

Di seguito si riportano i dati riferiti alla situazione patrimoniale al 31.12.2023 secondo i modelli standard prima richiamati, comparati con i consuntivi registrati al 30.06.2023.

(migliaia di euro)

ATTIVO	30.06.2023	31.12.2023
Immobilizzazioni immateriali	0	0
Immobilizzazioni materiali lorde	17	17
(Fondo ammortamento)	-15	-16
Immobilizzazioni materiali nette	2	1
Partecipazioni	0	0
Crediti verso controllate e collegate (oltre eserc.success.)	83	83
Altri crediti (oltre eserc.success.)	11.399	11.399
Totale immobilizzazioni finanziarie	11.482	11.482
Totale immobilizzazioni	11.484	11.483
Rimanenze		
Crediti commerciali (netti)	1.265	1.260
Crediti netti verso controllate e collegate (entro eserc.success.)	632	650
Altri crediti a breve - Crediti tributari e previdenziali	15.943	18.681
Cassa e banche	87.746	86.429
Totale circolante	105.586	107.021
TOTALE ATTIVO	117.070	118.504
DEBITI		
Fornitori	1.386	1.395
Debiti verso controllate	95	95
Altri debiti	634	673
Garanzia dello Stato utilizzata		
TOTALE DEBITI	2.116	2.163

Si provvede di seguito ad integrare l'analisi con prospetti aggiuntivi, al fine di raccordare i dati patrimoniali sopra riportati con le situazioni pubblicate nelle relazioni periodiche precedenti.



SITUAZIONE PATRIMONIALE SINTETICA

(in milioni di euro)
Attivo immobilizzato
Capitale operativo
Disponibilità di cassa
TOTALE ATTIVO

31.12.2022	30.06.2023	31.12.2023
11,5	11,5	11,5
15,4	15,7	18,4
88,2	87,7	86,4
115,1	115,0	116,3

Capitale proprio
Fondo rischi
Passivo immobilizzato
TOTALE PASSIVO

	Ī	-115,1	-115,0	-116,3
, , , , , , , , ,		-674,7	-674,7	-674,7
624,6 624,7 623,3		-65,0	-65,0	-65,0
6246 6247 6222		624,6	624,7	623,3

Più nel dettaglio, una breve disamina sulle singole voci:

(in milioni di euro)

Immobilizzazioni finanziarie Crediti commerciali verso terzi Crediti tributari e previdenziali

31.12.2022	30.06.2023	31.12.2023
2,9	2,9	2,9
0,1	0,1	0,1
8,5	8,5	8,5
11,5	11,5	11,5

Attivo immobilizzato

Ricordiamo che le immobilizzazioni finanziarie sono costituite da crediti per garanzie e depositi cauzionali; il deposito più rilevante, pari a 2.451 K€, è presso Generali Assicurazioni, che ha rilasciato, per conto Lucchini in AS, garanzie a fronte di forniture di rotaie. Ad ottobre 2022 è scaduta la garanzia e si è provveduto alle opportune interlocuzioni con Generali Assicurazioni affinché il deposito, ancorché libero da ogni impegno, rimanga giacente e remunerato alle stesse vantaggiose condizioni.

Nella voce sono inoltre compresi un deposito cauzionale a favore di RFI di 73 K€ e uno a favore dell'Autorità Portuale di Piombino per 267 K€.

I crediti previdenziali per 8,5 Mln€ sono relativi ai crediti verso l'INPS a fronte dell'anticipo CIGs erogato dalla società agli ex-dipendenti. Già nell'ambito del secondo progetto di riparto è stata avviata con l'Istituto la procedura per la compensazione di detto credito con i debiti ammessi al passivo con privilegio.

CAPITALE OPERATIVO

(in milioni di euro)

Rimanenze di magazzino
Crediti commerciali vs terzi
Crediti commerciali vs controllate
Crediti tributari e previdenziali
Altre attività
Debiti vs controllate
Debiti commerciali e verso terzi

Debiti tributari e previdenziali

Altre passività

Capitale operativo

31.12.2022	30.06.2023	31.12.2023
1,3	1,3	1,3
0,6	0,6	0,7
15,8	15,8	18,6
0,1	0,1	0,1
-0,1	-0,1	-0,1
-1,5	-1,4	-1,4
-0,1	-0,0	-0,1
-0,6	-0,6	-0,6
15,4	15,7	18,4



Lo scostamento di rilievo nel periodo è riferibile all'esborso di 2,7 Mln effettuato a fronte dell'adesione alla definizione agevolata delle controversie fiscali, registrato nei crediti fiscali in attesa di riscontro positivo da parte dell'ente impositore. Nei crediti tributari e previdenziali è inoltre registrato il credito IVA per 12,2 Mln ed altri crediti verso l'Erario per €/Mln 3,7.

Rammentiamo inoltre che:

- Il valore di recupero dei crediti commerciali verso terzi è già al netto dei fondi di rettifica; le principali voci sono relative a crediti verso clienti del settore rotaie.
- I crediti commerciali verso controllate sono principalmente riferibili al credito vantato nei confronti di Lucchini Servizi Srl in AS per l'erogazione del servizio amministrativo.

Per dettagli sulle disponibilità liquide si rinvia al successivo paragrafo 12.

CAPITALE PROPRIO

La variazione del capitale proprio di 1,4 Mln € recepisce il risultato del semestre in esame, come riportato nel successivo conto economico.

FONDO RISCHI

Non essendovi state significative evoluzioni rispetto al semestre precedente, non si è ritenuto necessario procedere a rettifiche.

PASSIVO IMMOBILIZZATO

(in milioni di euro)

Debiti vs controllate e correlate Debiti commerciali e verso terzi Debiti tributari e previdenziali Debiti finanziari Trattamento di fine rapporto **Passivo immobilizzato**

674,7	674,7	674,7
6,6	6,6	6,6
473,6	473,6	473,6
1,4	1,4	1,4
141,8	141,8	141,8
51,3	51,3	51,3
31.12.2022	30.06.2023	31.12.2023

Non si sono registrate variazioni.



7. Conto Economico

Di seguito si riporta il conto economico del 2023, seguendo lo schema standard definito dal MIMIT.

(migliaia di euro)

Valore della Produzione	1° sem 2023	2° sem 2023	2023	
RICAVI				
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	15	15	30	
Ricavi diversi		1.620	1.620	
Variazione rimanenze			0	
Totale Ricavi (a)	15	1.635	1.650	
Costi della produzione				
Acquisti di beni e servizi	210	299	509	
Costi diversi di produzione	9	12	21	
Sub-totale (b)	219	311	530	
Valore Aggiunto (a-b)	(204)	1.324	1.120	
Costo del lavoro				
Margine Operativo Lordo (MOL o EBITDA)	(204)	1.324	1.120	
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali			0	
Ammortamenti immobilizzazioni materiali		1	1	
Svalutazioni crediti commerciali			0	
Margine Operativo Netto (MON o EBIT)	(204)	1.323	1.119	
(+) Proventi finanziari	34	103	137	
(-) Oneri finanziari			0	
Totale proventi e oneri finanziari	34	103	137	
Svalutazione di partecipazioni			0	
Proventi (oneri) straordinari	33	5	38	
Accantonamento per rischi			0	
Totale svalutazioni e partite straordinarie	210 299 12			
Utile (Perdita) prima delle imposte	(137)	1.431	1.294	
Imposte dell'esercizio	0	(45)	(45)	
Utile (Perdita) Netto	(137)	1.386	1.249	

Nei ricavi, oltre al consueto riaddebito del service amministrativo alle società controllate, è registrato l'importo di 1,6 Mln € derivante dalla restituzione da parte degli istituti bancari delle spese di lite corrisposte dalla procedura a fronte della sentenza n. 4470/2020 del Tribunale di Milano, riformata con la sentenza n. 4092/2022 della Corte d'Appello che ha disposto l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti per entrambi i gradi di giudizio, oltre al riconoscimento degli interessi legali.

Nella voce acquisti di beni e servizi sono confluite tutte le spese di competenza del semestre, direttamente imputabili alla fase liquidatoria quali le consulenze legali per 117 K€ e le consulenze informatiche per 8 K€; nelle spese amministrative, consuntivate per 95 K€, sono inclusi anche i riaddebiti da parte di JSW Italy del personale distaccato per le attività di amministrazione e segreteria, considerato che la Procedura non ha più personale dipendente. Per una miglior disanima di tali costi, si rinvia al prossimo paragrafo 16.




8. Attivo/entrate

(migliaia di euro)	2° sem 2023	In totale	Stima	Realizzo	Da Realizzare
Ramo d'azienda		28.678			
Immobili (partecipazioni)		352			
Mobili		2.440			
Mobili registrati					
Crediti vs terzi/controllate		217.699			4.699
Crediti vs erario		9.953			5.492
Interessi attivi	76	1.752			
Azioni revocatorie		15.373			
Az. Resp. Amministratori		600			
Az. Resp. Sindaci					
Az. Resp. Banche					
Az. Resp. Revisori					
Az. Resp. Danno Terzi					
Transazioni		31.353			
totale	76	308.201			

Nel secondo semestre è stato registrato l'introito derivante dall'accredito degli interessi attivi bancari maturati sui conti correnti ordinari. Gli interessi sulle giacenze in conti deposito saranno accreditati a naturale scadenza di ogni singolo contratto.

Nella voce crediti da realizzare nei confronti di terzi/controllate, è stimato il realizzo del riparto finale di Servola S.p.a. in AS a favore della capogruppo. Inoltre, la procedura si sta adoperando con azioni atte al recupero di un credito commerciale vantato nei confronti del gestore nazionale delle ferrovie in Marocco. Nella precedente relazione semestrale era stato evidenziato come la procedura avesse avviato dei tentativi di recupero del credito nell'ambito di interlocuzioni dirette con l'ambasciata italiana in Marocco e avesse altresì inviato una lettera di messa in mora alla società ONCF. Non essendo andati a buon fine i tentativi esperiti finora, la Procedura sta valutando le ulteriori strade percorribili per recuperare il credito vantato.





9. Passivo/uscite

(migliaia di euro)

spese in prededuzione	2° sem 2023
spese perizie/consulenze tecniche/informatiche	11
spese legali	108
spese pubblicazioni	
spese amministrative	118
compensi/spese commissari	
compensi/spese comitato di sorv	5
compensi professionisti	
spese bancarie e commissioni su fidejussioni	35
transazioni e cause passive	23
imposte e tasse di registro	34
altre spese di procedura	2.689
TOTALE	3.023

I valori riportati rappresentano gli esborsi effettuati dalla Procedura nel semestre in esame.

Nella voce spese perizie/consulenze tecniche/informatiche, sono registrati unicamente i pagamenti di canoni informatici.

Le altre spese di procedura si riferiscono principalmente all'esborso effettuato a fronte dell'adesione alla definizione agevolata delle controversie fiscali.

Si rimanda al prossimo paragrafo 12. Disponibilità liquide, per un quadro completo dei flussi finanziari.

10. Crediti

(migliaia di euro)	31.12.2023
Crediti su vendite e prestazioni	1.910
crediti erariali e previdenziali	18.578
altri crediti	102
tot	ale 20.591

I crediti su vendite e prestazioni rappresentano il saldo dei crediti commerciali già al netto dei fondi per svalutazione e di eventuali debiti in compensazione.

Come già evidenziato, nei crediti erariali, oltre al credito IVA per 12,2 Mln € e altri crediti tributari per 3,7 Mln€, è stato registrato l'esborso di 2,7 Mln effettuato a fronte dell'adesione alla definizione agevolata delle controversie fiscali, in attesa di riscontro positivo da parte dell'ente impositore.



11. Debiti

altri debiti	totale	606 2.163
debiti personale		
debiti erariali e previdenziali		67
debiti su acquisti e prestazioni		1.490
(migliaia di euro)		31.12.2023

Rappresentano i saldi debitori al 31.12.2023 per voci di spesa in prededuzione, oltre ad una serie di poste contabili in verifica rispetto all'effettiva obbligazione. Nei debiti erariali sono stati registrati 45k € a fronte dell'accantonamento dell'IRAP 2023.

12. Disponibilità liquide

(migliaia di euro) **86.429**

Rappresentano le disponibilità depositate presso gli istituti di credito al 31.12.2023. Nella tabella sotto riportata si sintetizza l'evoluzione della liquidità del semestre.

SALDO DISPONIBILITA' AL 30.06.2023 (in €)	87.746.426
ENTRATE 2° semestre 2023	1.706.117
Incassi da clienti	9.901
Rimborsi fiscali	
Revocatorie ed azioni vs amministratori	
Interessi attivi bancari	76.092
Incasso contributi in c/impianti	
Recupero costi giudizio	1.620.124
USCITE 2° semestre 2023	-3.023.335
USCITE 2° semestre 2023 Pagamenti riparti già autorizzati	-3.023.335
	- 3.023.335 271.806
Pagamenti riparti già autorizzati	
Pagamenti riparti già autorizzati Pagamenti a fornitori	271.806
Pagamenti riparti già autorizzati Pagamenti a fornitori Pagamento Comitato di Sorveglianza	271.806
Pagamenti riparti già autorizzati Pagamenti a fornitori Pagamento Comitato di Sorveglianza Pagamento spese/compensi Commissari	271.806 5.271
Pagamenti riparti già autorizzati Pagamenti a fornitori Pagamento Comitato di Sorveglianza Pagamento spese/compensi Commissari Tasse e imposte di registro	271.806 5.271 33.998
Pagamenti riparti già autorizzati Pagamenti a fornitori Pagamento Comitato di Sorveglianza Pagamento spese/compensi Commissari Tasse e imposte di registro Commissioni su fidejussioni e spese bancarie	271.806 5.271 33.998 34.793



13. Riparti	
Numero di riparti effettuati	3
Data ultimo riparto	giu-19

€		Totale riparti (a)	Crediti Ammessi (b) (*)	Credito residuo (b-a)	% soddisfo (a/b)
Prededuzione		4.573.771	5.127.633	553.862	89,2%
Ipotecari					
Pignoratizi					
Privilegiati		28.807.593	36.326.018	7.518.424	79,3%
Chirografari	**	104.387.743	724.185.336	619.797.593	14,4%
Postergati			38.092.726	38.092.726	0,0%
Totale Generale		137.769.107	803.731.713	665.962.605	

(*) gli importi indicati nei crediti ammessi sono solo riferiti a quelli ammessi in via definitiva; da segnalare, in aggiunta:

- ammessi con riserva in prededuzione
 - ammessi con riserva al privilegio
 - ammessi con riserva al chirografo
 € 8.041.372,30

(**) l'importo indicato nel totale riparti chirografari è unicamente riferito ai crediti ammessi in via definitiva; con riferimento al terzo progetto di riparto risulta ancora accontonato l'importo di € 1.040.010 per le posizioni ammesse con riserva

Si segnala che si è provveduto a rettificare i crediti ammessi al chirografo per 122k € a fronte della richiesta di BEAUMONT ITALIA S.R.L., ammessa al passivo in via chirografaria in data 05/06/2014 con procedimento 726/2014 del Tribunale di Livorno ma erroneamente non riportata in tabella.

Per quanto concerne la domanda di ammissione al passivo ultra-tardiva di circa 1,5 mln€ in privilegio pervenuta in data 3 ottobre 2023 da parte degli eredi di un ex dipendente deceduto a seguito di presunta contratta malattia professionale riconducibile ad esposizione all'amianto nel corso del rapporto lavorativo, durante l'ultima udienza tenutasi il 31 gennaio u.s., il Giudice delegato ha convenuto con il giudizio espresso dai Commissari e ritenuto inammissibile la richiesta per ingiustificata tardività. Si rinvia al successivo punto 14 per maggiori dettagli.

Rispetto al totale dei tre riparti dichiarati esecutivi per quasi 138 milioni di euro, al 31.12.2023 il residuo da pagare per crediti privilegiati è di 74 k€ e di 808 k€ per crediti ammessi al chirografo, in quanto tali posizioni sono ancora carenti di adeguata documentazione funzionale al pagamento.



14. Contenzioso	
Dettaglio cause in corso	

CONTENZIOSO FALLIMENTARE/AMMINISTRATIVO								
Denominazione	Prossima udienza	Grado giudizio/fase	Valore €	Professionista che assist.	Esito			
Lucchini/Pirani	in attesa fissazione udienza	Suprema Corte di Cassazione	112.063,84	Prof. Aw. Marco Arato Aw. Elisabetta Varni	Ill Tribunale di Livorno ha condannato Pirani a pagare alla Procedura Lucchini l'importo di Euro 103.298, oltre accessori e spese legali. Pirani ha proposto appello, che è stato integralmente respinto in data 03.02.2020. Pirani ha presentato ricorso dinanzi la Corte di Cassazione in data 04.11.2020			
	CONTENZIOSO AMBIENTALE							
Lucchini + Servola / Ministero dell'Ambiente e altri (giudizio di impugnazione della conferenza dei servizi relativa alla bonifica del sito di Trieste)		TAR Friuli Venezia Giulia - R.G. 362/2014	Indeterminato	Prof. Avv. Marco Arato Avv. Alessandro Salustri	ricorso dichiarato improcedibile per cessazione materia del contendere con sentenza del 29/12/2023			
			ENZIOSO FISCALE	I				
Denominazione	Prossima udienza	Grado giudizio/fase	Valore €	Professionista che assist.	Esito			
Lucchini spa in AS c. Agenzia Entrate Atto contestazione n. R1PCO2W00581 Sanzioni CTR Milano - rga n. 5964/12	in attesa fissazione udienza	2° grado	112.949€	Prof. Avv. Paolo Puri	importi confermati nel precedente grado di giudizio; pende il giudizio di secondo grado in attesa di fissazione udienza; posizione estinta con le istanze di rottamazione del ruolo ex art. 6 D.L. n. 193/2016 prot. n. 2017- equisdr-2015972 e n. 2017-equisdr-2016225;			
Lucchini spa in AS c. Agenzia Entrate Avviso di accertamento n.TMB067L01148/2013 Iva su accise 2008 gas altoforno e cokeria Corte di Cassazione - rgr n. 27118/18		Cassazione	421.692 €	Prof. Avv. Paolo Puri	adesione alla definizione agevolata di cui alla Legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/2022) - costo di definizione: 8.658,40. Controversia estinta provvedimento n.30361/23 provvedimento pubblicato il 31.10.23			
Lucchini spa in AS c. Agenzia Entrate Avviso di accertamento n.TMB064100244/2014 Iva su accise 2009 gas altoforno e cokeria Corte di Cassazione - rgr n. 27118/18		Cassazione	230.155€	Prof. Avv. Paolo Puri	adesione alla definizione agevolata di cui alla Legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/2022)-costo di definizione: 4.745,25. Controversia estinta provvedimento n.30361/23 pubblicato il 31.10.23			
Lucchini spa in AS c. Agenzia Entrate Avviso di accertamento n.TMB064100246/2014 Iva su accise 2010 gas altoforno e cokeria Corte di Cassazione - rgr n. 27118/18		Cassazione	353.880 €	Prof. Avv. Paolo Puri	adesione alla definizione agevolata di cui alla Legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/2022)-costo di definizione: 7.419. Controversia estinta provvedimento n.30361/23 pubblicato il 31.10.23			
Lucchini spa in AS c. Agenzia Entrate Avviso di accertamento n.TMB064100249/2014 Iva su accise 2011 gas altoforno e cokeria Corte di Cassazione - rgr n. 27118/18		Cassazione	297.493 €	Prof. Avv. Paolo Puri	adesione alla definizione agevolata di cui alla Legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/2022)- costo di definizione: 6.343,20. Controversia estinta provvedimento n.30361/23 pubblicato il 31.10.23			
Lucchini spa in AS c. Agenzia Entrate Avviso di accertamento n.TZ8060100067/2014 Iva su accise 2012 gas altoforno e cokeria Corte di Cassazione - rgr n. 4486/19	in attesa fissazione udienza	Cassazione	218.179€	Prof. Avv. Paolo Puri	adesione alla definizione agevolata di cui alla Legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/2022)- costo di definizione: 94.736			
Lucchini spa in AS c. Agenzia Entrate Avviso di accertamento n.TMB063N01252 Iva su accise 2010 gas naturale Corte di Cassazione - rgr n. 6463/20		Cassazione	41.086€	Prof. Avv. Paolo Puri	adesione alla definizione agevolata di cui alla Legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/2022)- costo di definizione: 2.523,30. Controversia estinta provvedimento n.33667/23, pubblicato l'1.12.23.			
Lucchini spa in AS c. Agenzia Entrate Avviso di accertamento n.TMB063N00450 Iva su accise 2011 gas naturale Corte di Cassazione - rgr n. 6463/20		Cassazione	72.221€	Prof. Avv. Paolo Puri	adesione alla definizione agevolata di cui alla Legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/2022)- costo di definizione: 4.869. Controversia estinta provvedimento n.33667/23, pubblicato l'1.12.23.			
Lucchini spa in AS c. Agenzia Entrate Avviso di accertamento n.TZB060100087 Iva su accise 2012 gas naturale CTR Firenze - rgr n. 233/20		2° grado	79.754€	Prof. Avv. Paolo Puri	adesione alla definizione agevolata di cui alla Legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/2022) - costo di definizione: 17.036,40. Controversia estinta decreto n. 924/2023, depositato l'8.11.23.			
Lucchini spa in AS c. Agenzia Entrate Avviso accertamento n. TZB060100030 Iva su accise 2013 gas altoforno, cokeria, naturale CTP Firenze - rgr n. 174/19		1° grado	250.037 €	Prof. Avv. Paolo Puri	adesione alla definizione agevolata di cui alla Legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/2022)- costo di definizione: 97.271,10. Controversia estinta decreto n. 412/23 depositato il 5.10.23.			
Lucchini spa in AS c. Agenzia Entrate Avviso accertamento n. TZB060100031 Iva su accise 2014 gas altofomo, cokeria, naturale CTP Firenze - rgr n. 175/19		1° grado	99.464 €	Prof. Avv. Paolo Puri	adesione alla definizione agevolata di cui alla Legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/2022)- costo di definizione: 30.296. Controversia estinta decreto n. 412/23 depositato il 5.10.23.			
Lucchini spa in AS c. Agenzia delle Dogane Avviso di pagamento n. n. 3/2016 Accise 2010-2014 gas altoforno e cokeria Corte di Cassazione - rgr n. 18531/21	in attesa fissazione udienza	Cassazione	1.238.270 €	Prof. Avv. Paolo Puri	adesione alla definizione agevolata di cui alla Legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/2022)- costo di definizione: 172.380			



Lucchini spa in AS c. Agenzia delle Dogane Verbale di irrogazione sanzioni n. 2014/037 Sanzioni su accise 2011-2014 gas altoforno e cokeria CTR Trieste - rga n. 27/19	in attesa fissazione udienza	2° grado	244.776€	Prof. Avv. Paolo Puri	adesione alla definizione agevolata di cui alla Legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/2022)- costo di definizione: 0
Lucchini spa in AS c. Agenzia Dogane Avviso pagamento n. 14822RU Accise 2008-2013 coke	in attesa fissazione udienza	1° grado	1.100.475 €	Prof. Avv. Paolo Puri	adesione alla definizione agevolata di cui alla Legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/2022)- costo di definizione: 1.015.988
CTP Livomo - rgr n. 251/19 Lucchini spa in AS c. Agenzia entrate riscossione cartella 06120190013597561000 accise 2008-2013 coke (Avviso pagamento n. 14822RU) CTP Livomo - rgr n. 108/20		1° grado	1.134.558 €	Prof. Avv. Paolo Puri	intervenuta definizione avverso l'atto presupposto. Controversia estinta ord. coll. N. 1/2024 depositata il 9.1.24.
Lucchini spa in AS c. Agenzia Entrate Avviso di accertamento n.TMBCR4I00003/2014 Credito iva 2010 CTR Milano - rga n. 4245/16		2° grado	385.974 €	Prof. Avv. Paolo Puri	adesione alla definizione agevolata di cui alla Legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/2022)- costo di definizione: 269.890.Controversia estinta decreto n. 1563/2023 del 20.10.23
Lucchini spa in AS c. Agenzia Entrate Avviso di accertamento n.TMBCR4I00002/2014 Credito iva 2011 Corte Cassazione - rgr n. 30420/18	in attesa fissazione udienza	Cassazione	818.052 €	Prof. Avv. Paolo Puri	adesione alla definizione agevolata di cui alla Legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/2022)- costo di definizione: 588.585
Lucchini spa in AS c. Agenzia Entrate Avviso di accertamento n.TZBCR0100001/2014 Credito iva 2012 Corte Cassazione - rgr n. 15118/18		Cassazione	444.399€	Prof. Avv. Paolo Puri	adesione alla definizione agevolata di cui alla Legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/2022)- costo di definizione: 333.736. Controversia estinita provvedimento n. 32188/2023 pubblicato il 20.11.23.
Lucchini spa in AS c. Provincia di Trieste Avvisi di accertamento n. 1450 - n. 3025 Tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi Corte di Cassazione - rgr n. 31682/20	in attesa fissazione udienza	Cassazione	5.045.920 €	Prof. Avv. Paolo Puri	l'importo iniziale pari ad euro 6.286.720 è stato ridotto in secondo grado ad euro 5.045.920; Lucchini ha proposto ricorso per cassazione; pende il giudizio dinanzi la Corte di Cassazione solo con riferimento all'importo confermato;
Lucchini spa in AS c. Regione Toscana Atti accertamento nn. 081301556/2013, 081301557/2013, 081301558/2013 Imposta regionale demanio marititimo 2008 Corte di Cassazione - rgr n. 25212/17		Cassazione	17.073 €	Prof. Avv. Paolo Puri	importi confermati in secondo grado; Lucchini ha proposto ricorso per cassazione; La Corte di Cassazione ha ridotto l'importo iniziale pari ad euro 23.860 ad euro 17.073
Lucchini spa in AS c. Regione Toscana Atti accertamento nn. 09141313/2014, 091401314/2014, 091401315/2014 Imposta regisionale demanio marittimo 2009 Corte di Cassazione - rgr n. 9920/18		Cassazione	18.337 €	Prof. Avv. Paolo Puri	importi confermati in secondo grado; Lucchini ha proposto ricorso per cassazione; La Corte di Cassazione ha ridotto l'importo iniziale pari ad euro 25.476 ad euro 18.337
Lucchini spa in AS c. Regione Toscana Atti accertamento nn. 101501550/15, 101501551/15, 101501552/15, 111501254/15, 111501255/15, 111501256/15 Imposta regionale demanio marittimo 2010- 2011 Corte di Cassazione - rgr n. 7018/20	in attesa fissazione udienza	Cassazione	48.491 €	Prof. Avv. Paolo Puri	importi confermati in secondo grado; pende il giudizio dinanzi la Corte di Cassazione
Lucchini spa in AS c. Regione Toscana Atti accertamento n. 121501259/2015 Imposta regionale demanio marittimo 2012 Corte di Cassazione - rgr n. 7018/20	in attesa fissazione udienza	Cassazione	25.117€	Prof. Avv. Paolo Puri	importi confermati in secondo grado; pende il giudizio dinanzi la Corte di Cassazione
Lucchini spa in AS c. Agenzia entrate riscossione cartella 05120220002187723000 Imposta regionale demanio marittimo 2008-2009		1° grado	47.915 €	Prof. Avv. Paolo Puri	atto annullato in autotutela
Lucchini spa in AS c. Agenzia Entrate Diniego rimborso irpeg 2002 Credito d'imposta Cassazione	in attesa fissazione udienza	Cassazione	526.193€	Prof. Avv. Paolo Puri	diniego annullato in secondo grado; proposto ricorso per Cassazione, pendenza termine controdeduzioni per la Procedura

Con riguardo all'elenco delle cause sopra riportate, in parte definite nel corso del secondo semestre del 2023 (quindi non più in corso), si formulano commenti relativi agli eventi giudiziari intervenuti nel corso del secondo semestre del 2023, con aggiornamento fino alla data della presente relazione.

Con riferimento al contenzioso fallimentare e civile:

In data 3 ottobre 2023 è pervenuta una richiesta di insinuazione al passivo da parte degli eredi Gervasoni, parenti di un dipendente della società Lucchini deceduto per mesotelioma, per un rilevante importo di pretesa di circa 1.400.000€. La richiesta, coerentemente con quanto proposto dai Commissari in sede di



istanza di fissazione dell'udienza per l'esame della domanda di ammissione al passivo, è stata dichiarata inammissibile, dal Giudice Delegato, per tardività non giustificata, con ordinanza del 31 gennaio 2024, data alla quale il Giudice aveva rinviato l'udienza di discussione tenutasi il giorno 7 dicembre 2023, per consentire alle parti di verificare la possibilità di un accordo bonario tra loro su basi economiche diverse da quelle di pretesa. Avverso tale pronuncia gli Eredi hanno presentato opposizione innanzi al Tribunale di Livorno, che ne ha fissato la prima udienza per il giorno 2 maggio 2024, con termine per la costituzione delle parti, almeno 7 giorni prima della data dell'udienza . Prima della scadenza del termine per la costituzione in giudizio delle parti, è stato raggiunto accordo di composizione bonaria della vertenza, con rinuncia agli atti ed all'azione da parte degli eredi Gervasoni, a fronte della corresponsione agli stessi, da parte della Procedura, dell'importo di 25.000€. Così, la Procedura, evitando l'alea intrinseca ad ogni giudizio, ha sostenuto un esborso analogo a quello a cui avrebbe dovuto comunque fare fronte per l'assistenza legale, ove si fosse costituita in giudizio.

Per quanto concerne le azioni revocatorie (fallimentari), si conferma che si è tuttora in attesa della fissazione d'udienza da parte della Corte di Cassazione in merito al ricorso presentato dalla società Pirani avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze del 3 febbraio 2020.

Con riferimento ai contenziosi in materia ambientale:

E' stato già ampiamente evidenziato che il contenzioso relativo all'accertamento delle eventuali responsabilità per danni ambientali asseritamente arrecati dalle società del Gruppo Lucchini nello svolgimento delle proprie attività industriali si sia sviluppato su due piani giurisdizionali paralleli quello fallimentare/civile (pendente in Cassazione) e quello amministrativo, per il quale pendevano una serie di ricorsi innanzi al TAR Friuli Venezia Giulia ed uno, promosso dalla Procedura avanti al TAR Toscana, poi definito in appello innanzi al Consiglio di Stato nell'aprile del 2023.

Come già commentato nella precedente relazione, per quanto concerne il contenzioso civile fallimentare pendente presso la Corte di Cassazione, si è giunti infine ad ottenere una decisione del tutto favorevole alla Procedura con l'ordinanza n°11263/2023 del 28 aprile 2023, in forza della quale è venuto meno il fondamento della ragione creditoria vantata dalle autorità pubbliche ricorrenti; pretesa che, per la sua entità, rappresentava un motivo di grande incertezza circa la possibilità stessa di raggiungere le finalità istituzionali dell'amministrazione straordinaria Lucchini.

Si ricorda che quel contenzioso, originato dalla domanda di insinuazione al passivo proposta in data 10.6.2013 dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, (in allora "MATTM") e dall'Autorità Portuale di Trieste verteva sull'accertamento dell'ammissibilità di un loro complessivo credito, prededucibile o richiesto comunque in via privilegiata, di euro 447,8 milioni.

Con l'ordinanza dell'aprile 2023, in particolare, la Suprema Corte ha ribadito che, in assenza di prova della quota di responsabilità imputabile specificamente alla Lucchini rispetto allo stato di inquinamento dei siti industriali in considerazione, non è possibile ritenere dimostrato il nesso di causalità tra le spese sostenute dal Ministero (e dall'Autorità Portuale di Trieste) per le quali esso pretendeva di insinuarsi al passivo e la condotta posta in essere da Lucchini S.p.A.

La decisione della Suprema Corte di Cassazione, oltre a portare all'immediato esito di cancellare il rischio di una così rilevante posta dal passivo fallimentare della Procedura, ha perciò un rilievo decisivo anche sul versante del contenzioso amministrativo. Su questo secondo piano, come noto, è stata la Procedura a dover coltivare plurimi contenziosi davanti ai giudici amministrativi per impugnare la legittimità di provvedimenti con cui le amministrazioni locali, regionali e/o statali competenti hanno richiesto alla Lucchini di provvedere alla riparazione in forma specifica del danno ambientale asseritamente ascrivibile a quest'ultima (nel caso di Piombino in solido con i precedenti proprietari e gestori del medesimo stabilimento produttivo).

Per il contenzioso amministrativo pendente innanzi al TAR Friuli-Venezia Giulia i giudizi, sospesi per esplicita decisione di pregiudizialità del ricorso in Cassazione disposta dal Presidente di detto Tribunale, sono stati



riassunti ad iniziativa dei legali della Procedura non appena l'ordinanza di cassazione è stata pubblicata. Il TAR ne ha sollecitamente fissato la prima udienza per il 23 novembre 2023 e, dopo breve trattazione, li ha decisi tutti assieme in unica seduta in data 13 dicembre 2023, con sentenze pubblicate il giorno 29 dicembre 2023.

Sostanzialmente per le stesse motivazioni, il TAR ha ritenuto improcedibili tutti i ricorsi per sopravvenuta carenza di interesse in quanto la Procedura ricorrente non avrebbe potuto conseguire alcuna utilità dal loro accoglimento. E ciò perché gli atti impugnati sono stati svuotati dei loro effetti nei confronti della Procedura stessa in ragione della evoluzione della situazione intervenuta dal momento della loro emanazione. E' significativo, altresì, notare che le varie sentenze si siano riferite all'ordinanza della Corte di Cassazione per affermare che ormai nessuna richiesta di indennizzo per equivalente possa essere avanzata dalle autorità pubbliche che hanno emesso i provvedimenti amministrativi impugnati: «della realizzazione da parte di terzi delle attività prescritte, la ricorrente non potrebbe più essere chiamata a rispondere neppure finanziariamente da parte degli enti pubblici coinvolti, atteso che le relative pretese erariali, a titolo di risarcimento del danno ambientale, sono state respinte nell'ambito del giudizio d'insinuazione al passivo definito con l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 11263/2023».

In particolare, per quanto concerne la richiesta da parte dell'Ente porto di Trieste di rimozione del cumulo di materiali di risulta dell'attività industriale presente sul sito, questione contenuta in molte delle controversie avverso decisioni di conferenze di servizi che hanno riguardato in solido le società Lucchini e Servola, come quella in commento nella presente tabella, il TAR ha tenuto a precisare che nessun provvedimento dello stesso tenore potesse essere reiterato dall'Autorità Portuale, in quanto la Procedura non è più nella disponibilità, giuridica oltre che materiale, del sito per poter dare esecuzione ad un eventuale nuovo provvedimento di rimozione.

I legali della Procedura hanno provveduto alla notifica delle sentenze a tutte le controparti interessate dalle decisioni del TAR, senza che sia pervenuta opposizione da parte di queste ultime nei termini di legge; le decisioni sono ormai passate in giudicato consolidando l'esito dei giudizi da considerare sostanzialmente favorevole alla Procedura perché accerta che i provvedimenti impugnati sono stati privati del loro contenuto originario.

Diversa è la vicenda del secondo filone di contenzioso amministrativo, proposto dalla Procedura davanti al TAR Toscana e conclusosi in appello innanzi al Consiglio di Stato con la sentenza n.916/2021, ormai passata anch'essa in giudicato dopo il rigetto dei due ricorsi del dicembre 2023 con i quali era stata impugnata dalla Procedura (per revocazione e per revisione), vicenda di cui si è data notizia più diffusa nella precedente relazione semestrale.

Il contenzioso originario riguardava l'impugnazione avverso i provvedimenti adottati dalla Regione Toscana che ha individuato la Lucchini quale soggetto corresponsabile dell'inquinamento del sito industriale di Piombino ed ha ordinato a quest'ultima (in solido con il precedente proprietario e gestore la Fintecna S.p.A.), di porre in essere le medesime attività di messa in sicurezza e bonifica del sito per i cui costi il MATTM (oggi MITE) aveva in allora chiesto di essere ammesso al passivo.

Sotto questo profilo, l'ordinanza della Cassazione del 28 aprile 2023, appena citata, avrebbe un rilievo decisivo, non fosse altro per aver confermato, con forza di giudicato, che possono essere insinuati al passivo solo gli oneri effettivamente sostenuti dai pubblici poteri per la mitigazione ovvero il risanamento di danni ambientali, ed a condizione che venga provato il nesso di causalità tra l'attività sviluppate, nel tempo, dai gestori del sito industriale e gli inquinamenti registrati.

Orbene, la sentenza del Consiglio di Stato n. 3575 del 7.5.2021, depositata il 7 giugno 2021, con cui sono stati definiti i ricorsi presentati dalla Procedura, ha superato la questione della prova del nesso di causalità del danno ambientale, affermando che esiste comunque la corresponsabilità di Lucchini S.p.A. (in solido con il precedente gestore Fintecna S.p.A.) per la contaminazione del sito industriale di Piombino, a causa delle caratteristiche proprie dell'attività siderurgica riferibile, nel tempo, alle due società.



In sostanza il Consiglio di Stato, pur ribadendo che sussiste la legittimazione passiva della procedura di amministrazione straordinaria nei processi per danni ambientali, sulla scorta del nuovo orientamento giurisprudenziale in tema di responsabilità oggettiva per la tematica dei danni ambientali già espresso dall'Adunanza plenaria n.3 del gennaio 2021 del Consiglio stesso, è pervenuto a censurare i due provvedimenti della Regione Toscana impositivi di obblighi di bonifica per un difetto di istruttoria consistente nella mancata individuazione delle specifiche percentuali di responsabilità in capo ai due soggetti gestori degli impianti negli anni di rispettiva attività produttiva.

Questa è la cornice, certo assai complessa, entro la quale in futuro la pubblica amministrazione potrà reiterare provvedimenti amministrativi nei confronti di uno dei soggetti che hanno gestito, nel tempo, gli stabilimenti siderurgici di Piombino e di Trieste. Vale a dire che tali provvedimenti dovranno contemplare la dimostrazione del nesso specifico di causalità tra le attività produttive sviluppate da ciascun soggetto gestore e i danni ambientali riscontrati dagli organi di vigilanza nei diversi siti Va sottolineato, peraltro, che il contenzioso amministrativo fin qui commentato concerne solo i profili di responsabilità per la contaminazione del sito LI-053 dello stabilimento di Piombino, cioè dell'area propriamente industriale trasferita dalla Procedura all'acquirente Cevital e da quest'ultima ceduta al Gruppo siderurgico indiano JSW.

Come noto, la stessa area è oggetto attualmente di nuovo accordo di programma tra tutti i soggetti interessati all'attuazione dell'iniziativa promossa da un nuovo operatore siderurgico che ha sottoposto ai pubblici poteri un diverso piano industriale in corso di valutazione.

In questo contesto, la Regione Toscana ha spostato il fulcro della azione di salvaguardia ambientale sul tema delle misure di prevenzione da adottare in relazione alla gestione di una serie di cumuli di rifiuti allocati sui terreni, in concessione demaniale o di proprietà anche di terzi soggetti, che rientrano nelle aree interessate dal nuovo accordo di programma in corso di perfezionamento.

In tal senso rileva il fatto che la Regione Toscana il 16 gennaio 2024, abbia indirizzato alla Procedura Lucchini, oltre che alle società JSW Steel, Piombino Logistics e Rimateria, comunicazione di avvio del procedimento avente ad oggetto l'intero "SIN di Piombino sito ex Lucchini" finalizzato all'adozione di provvedimento nei confronti dei proprietari e/o gestori delle aree dove sono ubicati i cumuli di rifiuti ad ottemperare all'obbligo cui gli stessi sono tenuti di porre in essere le misure di prevenzione di cui all'art. 240 comma 1 lettera i) del D.Lgs. n.152/.

Per la Procedura la problematica concerne la vasta area demaniale inclusa nel sedime dello stabilimento, di circa 36 ettari, originariamente in concessione alla Lucchini, in merito alla quale, come già illustrato nella precedente relazione, è stata aperta nel 2020 da parte della Procura di Livorno un'indagine a carico del Commissario dr Piero Nardi, senza peraltro che il magistrato inquirente della Procura, dopo aver ottenuto ripetute proroghe ai fini del completamento delle indagini, dal mese di giugno 2022 abbia rinnovato alcuna richiesta né prodotto comunicazioni di nuovi atti giudiziari al riguardo.

E' intuitivo che l'adozione di misure di prevenzione su superfici di tale estensione avrebbe effetti di pesante impatto economico per la Procedura; in un contesto di affermata responsabilità ambientale, che contrasta con le conclusioni delle sentenze nel frattempo intervenute e favorevoli alla Procedura sui due piani giurisdizionali sopra commentati, i Commissari, al ricevimento della comunicazione della Regione, hanno ritenuto opportuno affidare ai propri legali un incarico di collaborazione nella redazione di una memoria di controdeduzioni ai sensi dell'art. 10 L. n. 241/1990 che hanno trasmesso all'ufficio competente dell'amministrazione regionale in data 31 gennaio 2024.

Con provvedimento n.2881 del 14.02.2024, la Regione Toscana, accogliendo le osservazioni formulate dalla Lucchini in A.S. nella propria memoria difensiva, ha riconosciuto la carenza dei presupposti di tipo "soggettivo" necessari per poter ordinare alla Procedura Lucchini l'adozione di misure di prevenzione, non essendo attualmente quest'ultima il soggetto proprietario/gestore/detentore delle aree interessate dai cumuli stessi.



Conseguentemente, la Regione ha archiviato il procedimento nei confronti della Procedura Lucchini, concludendolo viceversa nei confronti degli altri soggetti originariamente coinvolti (JSW, Piombino Logistics e Rimateria), che vengono diffidati ad intervenire per i cumuli di rispettiva competenza.

Tuttavia la Regione, nel provvedimento di archiviazione, ha aggiunto che nell'Area 37 Ettari l'intervento avrebbe dovuto essere realizzato direttamente dall'Agenzia del Demanio, "nelle more di esperire le azioni civili di risarcimento nei confronti dei soggetti sottoscrittori delle relative concessioni demaniali per le suddette aree".

E' intervenuta in proposito con propria comunicazione del 08/03/2024 l'Agenzia del Demanio la quale ha sostenuto viceversa, in sintesi, che" la società Lucchini spa in A.S., in assenza di una formale rinuncia all'utilizzo di quell'area e di una sua conseguente riconsegna alla proprietà, resta l'attuale detentrice e deve essere individuata quale destinataria delle responsabilità connesse al procedimento in essere".

In base a tali osservazioni l'ufficio della Regione Toscana ha ritenuto che l'archiviazione del procedimento nei confronti di Lucchini spa in A.S. richiedesse una nuova valutazione dell'interesse pubblico e, con propria comunicazione del 4 aprile 2024, ha notificato l'avvio di un nuovo procedimento di «di revoca e di contestuale modifica parziali del Decreto n.2881 del 14/02/2024 limitatamente ai punti 5), 6) e 7)» finalizzato all'estensione anche nei confronti della Procedura Lucchini, asseritamente «in qualità di soggetto detentore/gestore dell'area LI053aL», della diffida,(come detto in precedenza rivolta solo nei confronti di altre società che, a differenza della Procedura Lucchini, sono tuttora operanti nel sito di Piombino), «... di porre in essere le misure di prevenzione di cui all'art. 240 comma 1 lettera i) del D.Lgs. 152/2006 secondo la procedura di cui all'art. 242 comma 1 del D.Lgs. n.152/2006».

La Procedura, in relazione anche a tale secondo procedimento, ha tempestivamente prodotto, nei termini concessi, una nuova memoria di controdeduzioni ai sensi dell'art. 10 L. n. 241/1990, prendendo posizione sui rilievi dell'Agenzia del Demanio nonché reiterando tutte le osservazioni già formulate avverso il provvedimento del 14 febbraio 2024.

Con decreto n.8817 del 22 aprile 2024 la Regione Toscana, valutando che le osservazioni pervenute fossero ininfluenti per modificare la propria decisione, ha dichiarato concluso il procedimento riavviato ed ha conseguentemente diffidato anche la Lucchini in A.S. ad ottemperare all'ordine di applicazione di misure di prevenzione sui cumuli che insistono sull'area detta 37 ettari, concedendo allo scopo un termine brevissimo di quindici giorni. E ciò, in base all'affermata sussistenza in capo alla Procedura, come sostenuto nella nota dell'Agenzia del Demanio sopra citata, del requisito soggettivo di responsabile della detenzione delle aree, nonché del secondo requisito, di carattere oggettivo, costituito dal pericolo concreto ed attuale che tali cumuli siano fonti di contaminazione potenzialmente in grado di aggravare la contaminazione già esistente nelle matrici ambientali del SIN di Piombino.

Avverso tale decreto è possibile proporre ricorso al Tribunale Amministrativo della Toscana nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione e, secondo i legali della Procedura, coerentemente a quanto già affermato nelle osservazioni prodotte in merito all'avvio del procedimento, vi sono i presupposti giuridici per valutarne l'opportunità. Nel contempo, appare necessario anche supportare le argomentazioni di difesa sul piano tecnico, con un approfondimento in ordine ai profili della contaminazione dell'area che il decreto individua come pericolo concreto ed attuale.

Le considerazioni in corso al momento debbono anche tener conto della possibilità che altri soggetti pubblici partecipanti all'accordo di programma e/o gli stessi soggetti che saranno chiamati alla bonifica di altre aree interessate da problematiche analoghe di rimozione di rifiuti coinvolgano, più o meno fondatamente, in via di regresso, la Procedura Lucchini.

Per queste ragioni, avuto altresì riguardo ai plurimi interessi sottesi alla bonifica dell'intera area dello



stabilimento di Piombino (che comprende anche la "37 ettari"), il collegio dei Commissari aveva già ritenuto necessario affidare mediante gara un incarico per la redazione di una perizia di stima – previa classificazione e caratterizzazione dei materiali insistenti sull'area – dei costi di rimozione e di smaltimento dei cumuli esistenti sulla cd 37 ettari, con indicazione dei materiali per i quali è possibile la vendita. Tale incarico, che verrà integrato con l'approfondimento in linea tecnica dei concreti pericoli di aggravamento della contaminazione dell'area che sono richiamati nel provvedimento Regione Toscana del 24 aprile 2024, oltre ai fini prioritari di verificare la congruità degli accantonamenti per il fondo rischi ambientali allocato a bilancio della Procedura, consentirà altresì di disporre di dati estimativi aggiornati da porre anche a disposizione delle autorità pubbliche partecipanti al nuovo accordo di programma, anche in un'ottica transattiva.

Con riferimento ai contenziosi in materia societaria:

In merito al procedimento penale di cui si è data notizia nella precedente relazione e riguardante la Lucchini spa in AS nel procedimento pendente presso il Tribunale di Firenze per l'illecito amministrativo previsto ai sensi del D.Lvo 231/2001 (norme sulla responsabilità oggettiva delle persone giuridiche) il legale incaricato delle difese della Procedura ha comunicato che l'udienza di trattazione della richiesta da lui presentata al giudice di chiusura del processo per l'avvenuta prescrizione rispetto ai fatti oggetto di contestazione, già fissata per il 26 ottobre 2023, è stata rinviata al 23 settembre 2024, per la decisione.

Si ricorda inoltre che la Procedura, nella sua qualità di azionista con una partecipazione del 12,25% nella società Rimateria, ormai fallita, si è trovata coinvolta in un complesso scenario di diversi contenziosi scaturiti a seguito della cessione di quote di partecipazione della società ai due nuovi soggetti industriali privati da parte di ASIU SpA in liquidazione, originaria detentrice della partecipazione di controllo.

Dopo la chiusura di due giudizi per il sopravvenuto fallimento di Asiu Spa, resta tuttora pendente il giudizio instaurato innanzi al Tribunale di Firenze con atto di citazione notificato (anche) alla Procedura Lucchini in data 24 settembre 2021 dall'impresa Navarra, socio subentrante di Rimateria.

Pur avendo Navarra formulato domande esclusivamente nei confronti della Regione Toscana, Generali Italia S.p.A. e Tokio Marine Europe S.A., la Procedura Lucchini, per tuziorismo, essendo stata anch'essa citata, si è costituita pur rilevando di essere del tutto estranea ai fatti oggetto del giudizio. Il merito della controversia, che potrebbe considerarsi superato per le vicende intervenute, è già stato riepilogato nella precedente relazione.

Dopo lo scambio delle memorie istruttorie, all'udienza del 31 gennaio 2024 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni al 13.2.2025 con l'indicazione che verrà svolta in forma "cartolare" e quindi tramite deposito di note scritte (da depositarsi entro la data dell'udienza).

Per quanto riguarda il contenzioso fiscale:

I giudizi che hanno coinvolto questa Amministrazione Straordinaria oggi pendenti sono 25 per una pretesa complessiva pari a 12,7 milioni di euro circa.

Rispetto a quanto indicato nella precedente relazione già depositata con gli aggiornamenti fino al mese di ottobre 2023, si riassume di seguito, per le principali tipologie di contenzioso, lo stato delle controversie alla data della presente relazione.

Si segnala, inoltre, che Lucchini S.p.A. in A.S. ha aderito alla definizione agevolata delle liti tributarie pendenti di cui alla L. n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) e di seguito si riportano nella tabella riassuntiva i contenziosi per i quali si è aderito alla definizione agevolata, evidenziando, in particolare, l'ammontare complessivo dovuto ante definizione (imposta, sanzioni ed interessi), l'importo dovuto a seguito della



definizione, nonché il risparmio che si è, in tal modo, realizzato e rinviando, per maggiori dettagli, ai prospetti condivisi nei mesi scorsi.

	Debito complessivo ante- definizione (imposte, sanzioni, interessi) c.a. €	Debito complessivo post-definizione €	Risparmio €*
Contenziosi Iva su accise	2.353.808	273.897,65	2.079.911
Conteziosi accise	2.639.892	1.188.368,44	1.451.524
Contenziosi credito Iva	2.271.162	1.192.211,00	1.078.951
tot.	7.264.862	2.654.477,09	4.610.385

^{*} si ricorda che l'Amministrazione finanziaria dispone sino al 30 settembre p.v. per la notifica dell'eventuale diniego.

- **1. Contenzioso concernente l'atto di contestazione delle sanzioni n. R1PCO2W00581**. Lucchini S.p.A. in A.S. c/ Agenzia delle Entrate. Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado di Milano R.G.A. n. 5964/12. Sanzioni relative ad IRES anno 2004. Valore della causa: euro 112.949. La posizione debitoria risulta estinta a seguito della rottamazione e si attende che il giudice proceda a dichiarare la cessata materia del contendere cancellando la causa dal ruolo.
- **2. Contenziosi in materia di IVA su accise**. Come descritto nella precedente relazione i contenziosi in oggetto si riferiscono agli avvisi di accertamento n. TMB067L01148/2013, n. TMB064I00244/2014, n. TMB064I00246/2014, n. TMB064I00249/2014, n. TZB060100067/2014, n. TMB063N01252, n. TMB063N00450, n. TZB060100087, n. TZB060100031 e TZB060100030. Il valore complessivo delle controversie è pari ad euro 2.063.961 (importo che aggiornato con gli interessi maturati nelle more dei giudizi ammonta ad euro 2.353.808).

Lucchini S.p.A. in A.S. ha aderito alla definizione agevolata delle liti tributarie pendenti di cui alla L. n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023). In particolare, sono state trasmesse le domande e si è proceduto ai pagamenti per un ammontare totale di 273.897 € nel termine del 30 settembre 2023 ed è stata depositata apposita memoria entro il 10 ottobre 2023.

I Giudici tributari innanzi ai quali pendevano le varie controversie ne hanno dichiarato l'estinzione con appositi provvedimenti, fatta eccezione per il giudizio inerente all'avviso di accertamento n. TZB060100067. Si fa inoltre presente che con riguardo agli avvisi di accertamento nn. TMB067L01148, TMB064I00244, TMB064I00246 e TMB064I00249, l'Agenzia delle Entrate ha notificato alla Società appositi provvedimenti di annullamento.

Si segnala, inoltre, che l'Ufficio disporrebbe di un termine sino al 30 settembre 2024 per notificare l'eventuale diniego di definizione, nei casi in cui non siano già stati notificati provvedimenti di annullamento, sebbene si tratti di un'eventualità che può stimarsi come remota.



3. Contenziosi in materia di accise.

Rispetto a quanto già riportato nella precedente relazione si segnala quanto segue:

come evidenziato nelle precedenti relazioni, l'Agenzia delle Dogane di Trieste ha notificato alla Lucchini S.p.A. in A.S. l'avviso di pagamento n. 3/2016 e il verbale di irrogazione delle sanzioni contesto n. 2014/037 eccependo il presunto omesso versamento dell'accisa applicabile alle cessioni di gas di altoforno e di gas coke in relazione allo stabilimento di Trieste.

Per quanto concerne il giudizio relativo all'avviso di pagamento n. 3/2016 (R.G.A. n. 303/17 e n. 300/17) in data 3 febbraio 2021 si è celebrata l'udienza di discussione della controversia.

Con sentenza n. 53/2/21 depositata in data 12 aprile 2021 la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Trieste ha annullato l'avviso di pagamento n. 3/2016. Più nel dettaglio, i Giudici hanno messo in evidenza che l'assenza di una norma espressa relativa alla tassazione dei gas di cokeria e altoforno avrebbe dovuto indurre l'Amministrazione Finanziaria, da un lato, a svolgere una fase di contraddittorio "preventivo" più articolata ed effettiva e, dall'altro, ad adottare un maggior rigore nella motivazione dell'atto di accertamento.

Avverso la predetta sentenza, in data 3 luglio 2021, ha interposto ricorso per Cassazione l'Agenzia delle dogane e la Procedura ha resistito con controricorso notificato il 13 settembre 2021. Il giudizio pende dinanzi la Corte di Cassazione in attesa della fissazione della data di udienza.

Il giudizio avente ad oggetto le sanzioni collegate all'avviso di pagamento in materia di accise di cui sopra (verbale di irrogazione delle sanzioni contesto n. 2014/037 - R.G.A. n. 27/19) pende separatamente dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Trieste.

Lucchini S.p.A. in A.S. ha aderito, per entrambi i predetti giudizi (avverso l'avviso di pagamento n. 3/2016 e del verbale di irrogazione delle sanzioni n. 2014/037), alla definizione agevolata di cui alla Legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/2022), depositando, in seguito, apposita memoria presso le Corti competenti.

Tuttavia, alla data odierna, in relazione ai medesimi non sono stati ancora emessi provvedimenti di estinzione da parte del Giudice tributario né provvedimenti di annullamento da parte dell'Agenzia delle Dogane.

L'Ufficio ha a disposizione sino al 30 settembre 2024 per notificare un motivato provvedimento di diniego, sebbene si tratti di un'ipotesi che può stimarsi come remota.

in data 04/04/2019 l'Agenzia delle Dogane di Livorno ha notificato l'avviso di pagamento n. 14822RU con il quale ha contestato l'omesso versamento dell'accisa applicabile alle cessioni di coke in relazione allo stabilimento di Piombino per euro 1.100.475. Avverso l'indicato provvedimento è stato proposto ricorso dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Livorno. Con la sentenza n. 359/1/22 depositata il 07/12/2022 i Giudici di primo grado hanno confermato l'atto impugnato.

Nelle more del giudizio avverso l'avviso di pagamento n. 14822RU, l'Ufficio ha iscritto a ruolo la pretesa impositiva e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione con la notifica della cartella di pagamento n. 06120190013597561000 ha avviato la riscossione di euro 1.134.558. Avverso l'indicato provvedimento la Procedura ha proposto un distinto ricorso dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Livorno e attualmente il giudizio risulta pendente in attesa che venga fissata udienza.

Lucchini S.p.A. in A.S. ha aderito alla definizione agevolata delle liti tributarie pendenti di cui alla Legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/2022) con riguardo al contenzioso avverso l'avviso di pagamento n. 14822RU. Il Giudice tributario ha dichiarato l'estinzione del solo giudizio inerente alla cartella di pagamento n. 06120190013597561000. Non sono stati emessi alla data odierna provvedimenti di annullamento da parte dell'Ente impositore.

L'Amministrazione finanziaria dispone sino al 30 settembre 2024, sebbene trattasi di una eventualità che può considerarsi remota.

Il valore complessivo delle controversie aventi ad oggetto le accise è pari ad euro 2.617.604 (importo che aggiornato con gli interessi maturati nelle more dei giudizi ammonta ad euro 2.639.892) a fronte di un costo di definizione pari a euro 1.188.368,44.



4. Contenziosi in materia di credito d'imposta sul valore aggiunto. Come già rilevato nella precedente relazione i contenziosi in oggetto riguardano l'impugnazione degli avvisi di accertamento n. TMBCR4I00003/2014 n. TMBCR4I00002/2014 e n. TZBCR0100001/2014. La pretesa vantata con tali provvedimenti – comprensiva di imposte, interessi e sanzioni – ammontava a euro 1.830.714 (importo che aggiornato con gli interessi maturati nelle more dei giudizi ammonta ad euro 2.271.162).

Anche per tali contenziosi la Lucchini S.p.A. in A.S. ha aderito alla definizione agevolata di cui alla Legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/2022), per un costo di definizione pari a euro 1.192.211,00, depositando in giudizio apposite memorie.

I giudizi avverso gli avvisi n. TMBCR4I00003 e n. TZBCR0100001 sono stati dichiarati estinti.

L'Amministrazione finanziaria dispone sino al 30 settembre 2024 per notificare i provvedimenti di diniego avverso le domande di definizione agevolata, sebbene trattasi di un'eventualità che può stimarsi come remota.

5. Contenziosi concernenti gli avvisi di accertamento e di irrogazione delle sanzioni di cui alla determinazione n. 1450 ed alla determinazione n. 3025 emessi dalla Provincia di Trieste, per tributo discarica rifiuti solidi, relativi all'esistenza di una "discarica abusiva" costituita da due cumuli di rifiuti. (Lucchini S.p.A. in A.S. c/ Provincia di Trieste).

Con la sentenza n. 36-3-20 depositata in data 3 marzo 2020 la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Trieste ha accolto parzialmente gli appelli, rideterminando e riducendo gli importi richiesti dalla provincia di Trieste a titolo di imposta e di sanzioni. Più nel dettaglio, i Giudici di secondo grado, pur disattendendo le difese preliminari di carattere procedurale e di merito sulla carenza del presupposto impositivo per mancato accertamento di un sotteso reato ambientale (non essendo ascrivibile, alla Lucchini, la condotta soggettiva che costituisce il presupposto del reato, ovverosia la realizzazione o gestione di una discarica abusiva o l'abbandono di rifiuti) sollevate dalla Società, hanno accolto la contestazione relativa alla rideterminazione del tributo dovuto riducendo tale importo ad euro 1.261.480 a cui aggiungere le relative sanzioni per euro 3.784.440. La pretesa complessiva è stata quindi ridotta dall'iniziale richiesta di euro 6.286.720 ad euro 5.045.920.

A tal fine, il Collegio ha valorizzato la stima resa nell'ambito del procedimento penale di sequestro dei "cumuli A e B" avviato dalla Procura di Trieste nel 2008, conclusosi con una sentenza di rito.

Avverso tale pronuncia pende attualmente ricorso per Cassazione affidato a tre motivi con i quali la Procedura ha contestato la sentenza di seconde cure nella parte in cui (i) ha rigettato l'eccezione concernente la decadenza della Provincia dal potere di accertamento; (ii) ha rigettato le eccezioni preliminari svolte dalla Società in relazione alla nullità dei provvedimenti impositivi; (iii) ha escluso che, nel caso di specie, l'accertamento del tributo di cui si discute presupponesse il previo positivo accertamento del reato ambientale.

La Regione ha notificato il proprio controricorso omettendo però di impugnare, con ricorso incidentale, il capo della sentenza a sé sfavorevole in relazione al *quantum* della pretesa.

La decisione di interporre ricorso per Cassazione avverso la pronuncia in commento è dipesa prevalentemente dalla volontà di evitare che l'omessa impugnazione potesse tradursi in una implicita acquiescenza da parte di Lucchini ad alcune affermazioni della Commissione Tributaria Regionale che sembrano riferirsi ad una responsabilità della Società nella condotta di inquinamento del sito industriale.

Pur nella consapevolezza della autonomia tra i vari procedimenti relativi alle questioni ambientali e, nello specifico, tra quelli inerenti alla produzione di scarti di lavorazione dell'attività siderurgica nei due siti, si è ritenuto in ogni caso opportuno e coerente con la linea difensiva adottata, anche nell'ambito dei procedimenti amministrativi di cui si è detto, rimarcare l'estraneità della Procedura agli addebiti, non essendone stata acclarata in modo circostanziato una responsabilità attiva o omissiva nella generazione dei rifiuti.

Seppur nei limiti propri del grado di giudizi pendente, anche nell'ambito di tale contenzioso sarà possibile far emergere che con le sentenze n. 391/2023 e 392/2023 pubblicate in data 29.12.2023 il TAR per il Friuli Venezia Giulia nel ritenere improcedibili i ricorsi proposti per sopravvenuta carenza di interesse ha



sottolineato che: i) gli atti impugnati sono stati svuotati dei loro effetti nei confronti della Procedura stessa in ragione della evoluzione della situazione intervenuta dal momento della loro emanazione; ii) in particolare, per quanto concerne la richiesta da parte dell'Ente porto di Trieste di rimozione del cumulo di materiali di risulta dell'attività industriale presente sul sito, nessun provvedimento dello stesso tenore potesse essere reiterato dall'Autorità Portuale in quanto la Procedura non è più nella disponibilità, giuridica oltre che materiale, del sito per poter dare esecuzione ad un eventuale nuovo provvedimento di rimozione. Valore della causa: euro 5.045.920.

Il contenzioso in questione non può beneficiare della definizione agevolata delle liti fiscali di cui alla Legge di Bilancio 2023. Allo stato non è possibile stimare i tempi necessari per il deposito della sentenza e tali tempi devono ritenersi incomprimibili non potendo in tale sede sollecitare ad istanza di parte una definizione in tempi più rapidi.

6. Contenziosi in materia di imposta regionale sulle concessioni dei beni del demanio marittimo. I contenziosi in oggetto si riferiscono all'impugnazione degli atti di accertamento e di irrogazione delle sanzioni n. 081301556/2013, n. 081301557/2013, n. 081301558/2013, n. 09141313/2014, n. 091401314/2014, n. 091401315/2014, n. 101501550/2015, n. 101501551/2015, n. 101501552/2015, n. 111501254/2015, n. 111501255/2015, n. 111501256/2015 e n. 121501259/2015, con cui la Regione Toscana pretendeva nei riguardi di Lucchini il pagamento dell'imposta regionale sulle concessioni dei beni del demanio marittimo per gli anni dal 2008 al 2012.

Con le ordinanze n. 16273/21 e 16275/21, la Corte di Cassazione ha parzialmente accolto i ricorsi proposti da Lucchini riducendo gli importi inizialmente richiesti in relazione ai provvedimenti n. 081301556/2013, n. 081301557/2013, n. 081301558/2013, n. 09141313/2014, n. 091401314/2014, n. 091401315/2014 (annualità 2008 e 2009). Più nel dettaglio, i Giudici, pur confermando il proprio orientamento quanto alla legittimità della ripresa a tassazione hanno accolto le ragioni della Società in relazione alla inesigibilità delle sanzioni e degli accessori, ritenendo sussistente il legittimo affidamento di Lucchini rispetto alle indicazioni provenienti dalla stessa Amministrazione. L'importo annullato è pari a euro 13.924.

Attualmente pendono in Cassazione i giudizi riferiti ai restanti provvedimenti nn. 101501550/2015, n. 101501551/2015, n. 101501552/2015, n. 111501254/2015, n. 111501255/2015, n. 111501256/2015 e n. 121501259/2015 (annualità 2010-2012). Il valore complessivo delle controversie riferite alle citate annualità residue è pari ad euro 73.608.

È presumibile che l'esito di tali controversie replicherà quello della controversia inerente alle annualità 2008 e 2009 (conferma della pretesa impositiva e annullamento delle sanzioni).

Per completezza, segnalo che in data 27 luglio 2022 è stata notificata alla Procedura la cartella di pagamento 06120220002187723000 con la quale l'Agenzia delle Entrate Riscossione per conto della Regione Toscana ha portato in riscossione l'imposta regionale sul demanio marittimo relativa alle annualità 2008 e 2009 nonché, per conto della Prefettura di Livorno, un importo minimo a titolo di sanzioni amministrative. A seguito dell'impugnazione della cartella da parte della Società, l'Ente impositore ha annullato in autotutela l'iscrizione a ruolo degli importi riferiti all'imposta regionale in questione.

Il contenzioso in questione non può beneficiare della definizione agevolata delle liti fiscali di cui alla Legge di Bilancio 2023. Allo stato non è possibile stimare i tempi necessari per il deposito delle sentenze e tali tempi devono ritenersi incomprimibili non potendo in tale sede sollecitare ad istanza di parte una definizione in tempi più rapidi.

7. Contenzioso concernente il silenzio rifiuto opposto all'istanza di rimborso presentata per il recupero dell'IRPEG relativa all'anno 2002.

La controversia in rubrica attiene ad una richiesta di rimborso dell'Irpeg presentata da Lucchini S.p.A. in A.S., in qualità di successore di Vertek S.r.I.

Con la sentenza n. 936/7/21, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Torino ha respinto il ricorso proposto dalla Società facendo valere alcuni ruoli esattivi iscritti a suo carico che a dire dei Giudici sospenderebbero il rimborso dell'imposta richiesta.



A seguito dell'impugnazione da parte della Società, la Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Piemonte, con la sentenza n. 333/2023, ha riformato la sentenza di primo grado accogliendo le richieste della Società. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione avverso tale sentenza e, alla data odierna, pendono i termini per opporre controricorso.

Il valore della causa è pari a euro 526.193.

Il contenzioso in questione non può beneficiare della definizione agevolata delle liti fiscali di cui alla Legge di Bilancio 2023. Allo stato non è possibile stimare i tempi necessari per il deposito della sentenza e tali tempi devono ritenersi incomprimibili non potendo in tale sede sollecitare ad istanza di parte una definizione in tempi più rapidi.

15. Atti ancora necessari per chiudere la procedura

Atto	Data Prevista	
Realizzo del capitale operativo netto	nd	
Chiusura contenzioso: amministrativo	nd	
giuslavoristico	nd	
fiscale	2026	
Chiusura cause penali	nd	
Azioni revocatorie	Entro 12.2024	
Azioni risarcitorie		
Ripartizioni attivo liquido:		
- quarto riparto prededuzione/privilegiati	nd	
- secondo riparto parziale chirografi	nd	
- altri riparti	nd	
Chiusura della procedura	31.12.2026	

Da segnalare che il rinvio del quarto riparto a favore di creditori ammessi in prededuzione e privilegio è dovuto al prorogarsi dell'assenza del Comitato di Sorveglianza che è tenuto ad approvare la proposta dei Commissari.



16.Costi procedura - Consuntivo 2023 e Budget 2024

Come da comunicazione ministeriale del 13.11.2020, si è provveduto ad inserire in relazione il riepilogo dei costi della procedura, riclassificati come proposti su piattaforma del MIMIT.

Di seguito sono riportati i valori consuntivati nel 2023 e il preventivo di spesa predisposto per il 2024.

TUTTI I VALORI SI INTENDONO IN EURO

DETTAGLI	VOCE MIMIT	CONSUNTIVO 2023	BUDGET 2024	
	Commissario			
	Comitato di Sorveglianza	12.720,00	17.000,00	
RIMBORSI SPESE COMITATO DI SORVEGLIANZA				
RIMB. SPESE VIAGGI E TRASF. DIPEND./DISTACCATI				
RIMB. SPESE VIAGGI TRASF. COMMISSARIO			5.000,00	
	Viaggi e trasferte	0,00	5.000,00	
ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO				
CANCELLERIA STAMP. ED ALTRI COSTI D'UFF.		53,00	60,00	
SPESE VARIE		110,79	110,00	
	Cancelleria e varie	163,79	170,00	
SERVICE JSW	Locazion uffici	60.000,00	60.000,00	
		00.000,00	00.000,00	
	Condominiali e pulizie			
	Utenze (telefono, elettricità, gas, etc.) Manutenzione ordinaria	1.938,80	200,00	
SPESE BANCARIE	Manutenzione ordinaria	20.574,04	45.000,00	
COMMISSIONI SU FIDEJUSSIONI E ALTRE GARANZIE		16.407,16	15.000,00	
ALTRI INTERESSI PASSIVI				
SPESE POSTALI E ACQ. FRANCOBOLLI		38,72	50,00	
CORRIERI, BOLLI, MARCHE E VALORI BOLLATI	Bancarie, postali e corrireri	15,00 37.034,92	200,00 60.250,00	
	Pubblicità, inserzioni	37.034,32	00.230,00	
	Automezzi (assicurazione,gestio	238,69	0,00	
	Dirigenti			
	Dipendenti			
	Coadiutori	a abblicatoria	120.000,00	
CONSULENZE AMMINISTRATIVE	Penzie art. 65 i. 270/55 e consulenze techich	0/99 e consulenze tecniche obbligatorie		
PERSONALE DISTACCATO		149.820,13	150.000,00	
CONSULENZE INFORMATICHE		18.947,25	23.000,00	
	Consulenze contabili amministrative	168.767,38	173.000,00	
	Consulenze tributarie e fiscali Consulenze di lavoro	37.847,32	38.000,00	
SPESE LEGALI	Consulenze en lavoro	183.797,01	500.000,00	
	Assistenza legale in giudizio			
SERVIZIO ACQUEDOTTO CONDOVE				
TRASPORTI C/CLIENTI NAZIONALI VIA FERROVIA/GOMMA MULTE E CONTRAVVENZIONI				
IMU - I.C.I.(IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI)		15.616,33	16.000,00	
TASSA CONCESS. GOVERNAT. E SPESE CCIIA		5.291,70	3.000,00	
TASSA DI REGISTRO				
ACCANT.IRAP DELL'ESERCIZIO		45.000,00		
COSTI DA RIADDEBITARE PER FRANCHIGIA ASSIC	Altro	65.908,03	19.000,00	
	Spese notarili	05.500,05	19.000,00	
	Spese giudiziali			
TRANSAZIONI E RISARCIMENTI DIVERSI	Spese in soccombenza			
		F	000 000 00	
	Totali	568.415,94	992.620,00	



Piombino, 7 maggio 2024

l Commissari Straordinari

J. Bolin

Prof. Luigi Balestra

Prof. Alberto Dell'Acqua

Albero Dell'Argre

Dott. Piero Nardi

Tiers Marshis